

ALLEGATO "B"

AL REP.668

E RACC.423

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA'

Articolo 1 - L'Associazione ha la seguente denominazione:
"ANDIAM ETS".

Articolo 2 - L'Associazione ha sede legale in Pisa, via Roma n.67, presso il reparto di neonatologia dell'Ospedale Santa Chiara, Edificio 2, piano 1°.

Essa può istituire sedi secondarie e uffici in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3 - L'associazione ha durata illimitata salvo anticipato scioglimento.

Articolo 4 - L'Associazione, ente del terzo settore di natura non commerciale, persegue le proprie finalità in base all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, riconoscendo le proprie attività in quelle di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 "Attività di interesse generale" dello stesso D.Leg.vo 3 luglio 2017, n.117.

L'Associazione non ha scopo di lucro e ne è vietato l'uso della denominazione e dei mezzi sociali a scopo commerciale o speculativo.

In particolare, l'associazione, che si ispira alla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata a resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991 n.176, persegue, nell'ambito del settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria e con esclusive finalità di solidarietà sociale, lo scopo di sviluppare e difendere i diritti e la salute, fin dalla nascita, dei bambini svantaggiati a causa delle condizioni fisiche e psichiche, in ragione della presenza di malformazioni e/o malattie congenite rare e/o in regione della nascita prima del termine e/o del ritardo dello sviluppo per l'età gestazionale (c.d. S.G.A.) e/o della restrizione di crescita intrauterina (c.d. I.U.G.R.), garantendo loro globalità ed efficienza nell'assistenza peri-natale;

a tale scopo l'associazione potrà:

- adoperarsi per lo sviluppo e la discussione dei problemi e la diffusione di informazioni sulla prevenzione di malformazioni congenite, della mortalità e dei danni perinatali, della nascita pre-termine e del ritardo intrauterino di accrescimento;
- finanziare studi e ricerche per migliorare la diagnosi e l'assistenza dei neonati con malformazioni e/o malattie congenite rare;
- collaborare con i reparti ospedalieri di neonatologia, per la soluzione di problematiche organizzative comprendenti l'aggiornamento scientifico, la dotazione di

apparecchiature, le ricerche epidemiologiche e la valutazione a distanza dell'assistenza nel campo delle malformazioni congenite e delle malattie rare;

- fornire il proprio contributo alla risoluzione, anche a livello politico e sociale, di casi particolari di conseguenze sulla salute legate alla patologia peri-natale;
- sostenere l'attività delle organizzazioni che cooperano allo sviluppo e alla difesa dei diritti dei bambini ed alla promozione della salute fin dalla nascita.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività accessorie allo scopo sociale, nonché quelle strettamente strumentali al raggiungimento dello stesso.

Per il conseguimento delle sue finalità, l'associazione potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie.

TITOLO II - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 5 - Possono aderire alla Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto i diciotto anni di età, che siano capaci di agire.

I detti dati devono essere comprovati da idonea documentazione da allegarsi alla domanda.

Articolo 6 - La domanda di adesione va presentata in forma scritta all'organo amministrativo (Consiglio Direttivo), indicando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) la scelta tra la qualità di socio effettivo e/o di socio sostenitore.

La domanda viene esaminata nella prima riunione utile del detto organo, da tenersi comunque nel termine di trenta giorni dalla domanda stessa; il detto termine è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

La adesione produce effetto dal momento in cui il richiedente riceve notizie della deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo; in assenza di comunicazione nel termine di novanta giorni dalla domanda, la stessa si intende respinta.

Articolo 7 - La qualità di associato è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso, e non è trasmissibile, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 8 - La qualità di associato si perde per:

- a) recesso; b) esclusione; c) decadenza; d) morte.

Ogni associato può sempre recedere dalla Associazione a mezzo comunicazione da inviarsi per iscritto all'Organo amministrativo della Associazione, con la conseguente annotazione nel Libro Soci. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo con deliberazione assunta col voto favorevole di due terzi dei suoi membri, in presenza di gravi motivi, e, segnatamente, nei confronti dell'associato che:

1) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle delibere degli organi sociali con inadempimenti tali da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto sociale;

2) arrechi gravi danni alla Associazione, fomenti gravi dissidi e/o disordini in seno ad essa, ostacolando l'attuazione delle finalità istituzionali dell'ente.

L'esclusione ha effetto immediato dal momento della delibera. Decade dall'Associazione il socio che, per cause sopravvenute, non sia più titolare dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La decadenza viene accertata con delibera del Consiglio Direttivo.

Per tutti i casi di perdita della qualità di associato si applica l'art. 24 u.c. cod. civ. italiano.

Articolo 9 - Il domicilio degli associati e l'indirizzo di posta elettronica sono, nei confronti della Associazione, quelli risultante dal Libro soci.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro quindici giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con modalità telematiche e/o mediante estrazione di copia degli stessi.

Articolo 10 - I soci o associati si distinguono in:

- soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla stipula dell'Atto Costitutivo della Associazione;

- soci effettivi: coloro che vi aderiscono successivamente;

- soci sostenitori: coloro che, nella domanda di adesione, scelgano tale qualità e si impegnino a versare una quota annuale;

- soci benemeriti: coloro che abbiano effettuato donazioni, lasciti o altre oblazioni di rilevante entità a favore della Associazione; tale qualifica viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo, con deliberazione unanime.

Articolo 11 - Gli associati, ad eccezione di coloro che, aderendo abbiano liberamente scelto la qualità di soci sostenitori, e fatto salvo il versamento del fondo iniziale effettuato dai soci fondatori, non sono tenuti ad alcun versamento a favore della associazione.

I soci sostenitori sono tenuti al versamento, in favore della Associazione, di un contributo annuo, nella misura che, fatta eccezione per il contributo del primo anno, fissato nell'atto costitutivo, viene determinata dal Consiglio Direttivo seguendo le indicazioni dell'Assemblea che approva il bilancio dell'anno precedente.

Il contributo va versato al Tesoriere o al Presidente della

Associazione entro trenta giorni dalla comunicazione all'associato della delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Articolo 12 - Sono organi della Associazione:

l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice-Presidente e, ove nominati, il Tesoriere, il Segretario ed il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.

Articolo 13 - L'Assemblea è composta dagli associati della Associazione; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto sono impegnative per tutti i soci.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - determina le linee guida della attività sociale per ogni anno;
 - nomina e revoca il Consiglio Direttivo e, se del caso, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e sulle altre materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto;
- in sede straordinaria, delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento anticipato, sulle operazioni straordinarie e sulla liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

La convocazione dell'assemblea viene fatta a cura del Presidente con lettera raccomandata o altro mezzo (telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero, nei casi d'urgenza, con telegramma inviato due giorni prima.

Tale comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare e nella stessa potranno essere indicati il luogo, giorno ed ora per la seconda convocazione, qualora l'assemblea in prima convocazione vada deserta o non raggiunga il minimo di presenze previste dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve altresì essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci; ciascun socio ha diritto a un voto.

E' consentita la rappresentanza in Assemblea, a mezzo di delega in forma scritta, anche non autenticata. Ciascuno socio non può rappresentare più di tre associati.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la legale costituzione della stessa e valutare il diritto di intervento all'assemblea medesima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione e, in caso di sua assenza o suo impedimento, dal Vice-Presidente ovvero, in sua mancanza, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate con processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, scelto dall'assemblea anche tra i non soci.

Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo che:

- per l'approvazione dei regolamenti della associazione e per le modifiche statutarie, per le quali occorre, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti;
- per le delibere di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del suo patrimonio occorre, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tre quarti degli associati.

L'astensione vale voto negativo.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Articolo 14 - La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, eletti dall'assemblea e scelti tra i soci.

I Consiglieri restano in carica cinque anni, oltre quello in cui sono stati eletti, e sono rieleggibili.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri ad esso spettanti, per i casi di assenza o di impedimento; e eventualmente:
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Consiglio si raduna sia presso la sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del

giorno.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, con lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun Consigliere e dei Revisori dei Conti effettivi se nominati, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio Direttivo qualora siano presenti tutti i Consiglieri e, se nominati, tutti i Revisori dei Conti effettivi.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; l'astensione vale voto negativo.

Articolo 15 - La gestione della Associazione spetta al Consiglio Direttivo. Esso organo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento delle finalità sociali, ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo:

- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto;
- l'ammissione di nuovi associati;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

La firma sociale e la rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente, e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice-Presidente.

Il Tesoriere controlla le entrate e le uscite della Associazione (servizio cassa e tesoreria), esegue, seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo, i pagamenti e riscuote i crediti sociali, custodisce il patrimonio dell'Associazione e ne aggiorna le scritture contabili, il tutto in conformità alle vigenti norme di legge.

Il Segretario redige i verbali delle Assemblee e delle adunanze del Consiglio direttivo, ove non sia richiesto l'intervento notarile, redige, aggiorna e custodisce i libri e le altre scritture non contabili della Associazione.

Articolo 16 - Nei casi previsti dalla legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico.

La persona indicata, alla quale si applicherà l'art.2399 del Codice Civile, dovrà essere scelta tra le categorie di cui

all'art.2397, 2° comma, del Codice Civile, vigilerà sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sull'assetto amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Controllerà la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferirà all'Assemblea, cui sottoporrà i verbali allegati ai bilanci.

Parteciperà alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti nei casi in cui la nomina del revisore sia obbligatoria; in tal caso egli dovrà essere iscritto all'albo dei revisori legali.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 17 - Il patrimonio iniziale della Associazione è costituito da quanto descritto all'articolo 5 (cinque) dell'Atto costitutivo, tuttavia la Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- 1) contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, dell'Unione Europea e di altri enti o istituzioni pubbliche o private;
- 4) proventi derivanti da eventuali cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, nei limiti consentiti dalla natura giuridica di associazione del terzo settore;
- 5) oblazioni ed erogazioni liberali di associati e terzi, tra cui la devoluzione dell'importo previsto dalla legge dell'Imposta sul reddito delle persone, ove consentito dalla legge fiscale;
- 6) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
- 7) altre entrate compatibili con gli scopi sociali e la natura di associazione del terzo settore.

Articolo 18 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo è tenuto a redigere il bilancio di esercizio costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico e, se del caso, da una nota integrativa e da una relazione sulla gestione, e comunque agli adempimenti contabili richiesti dalla legge.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 31 Dicembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede

dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Le copie possono essere rilasciate a spese dei richiedenti.

Il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, agli associati, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o altre parti del patrimonio durante la vita della Associazione, salvo che ciò non sia disposto da norme inderogabili di legge.

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 19 - La Associazione si scioglie:

- a) per il raggiungimento dello scopo sociale o quando esso è divenuto impossibile;
- b) per il venir meno della pluralità di associati, salvo che questa non sia ricostituita nel termine di sei mesi;
- c) per volontà degli associati.

In caso di scioglimento si applicano le disposizioni dell'art. 29 c.c..

Articolo 20 - In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo ovvero su conforme parere del competente ufficio del Registro del terzo settore.

TITOLO VI - RINVIO

Articolo 21 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore - ed in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. - e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

F.TO - GIUSEPPINA PANTALISSI

" - NOTAIO BEATRICE TORTORELLA (Sigillo)

Io sottoscritta Dottoressa Beatrice Tortorella, notaio in
Pisa, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di
Pisa, certifico che la presente è copia su supporto informa-
tico conforme all'originale, formato in origine su supporto
cartaceo, regolarmente sottoscritto e custodito in deposito
della mia raccolta.

La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone
di un unico documento informatico, per complessive numero
quattordici pagine.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte
di me notaio, ai sensi dell'art. dell'art.73 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, per uso consentito dalla legge.

Pisa, 29 gennaio 2021